



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450561 Tel. 081/5169229 Fax 081/5145547

Ordinanza n. 13

IL SINDACO

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Veterinaria " Sanità Animale e Profilassi" del Distretto N 1-Nocera Superiore ASLSA, n. 436/A. del 03.11.2014 acquisita agli atti di protocollo generale dell'Ente in data 18 novembre 2014, al n. 23727, avente ad oggetto:

"Proposta Ordinanza zona di sorveglianza- Positività virologica alla malattia vescicolare dei suini; con la quale si comunica che il territorio di questo Comune, in relazione al focolaio insorto nel Comune di Mercato San Severino, rientra nella delimitazione della zona di sorveglianza per Malattia Vescicolare dei suini;

VISTO il DPR 08/02/1954 n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il DPR 15/05/1996 n°362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che Introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini"-

VISTO il Decreto 28 marzo 2007;

VISTA la decisione 2005/779/CE "relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia";

VISTA l'O.M. 12 aprile 2008 "Misure sanitarie di eradicazione della MVS e di sorveglianza peste suina calassica";

VISTO il D.L.vo 200/2010 "attuazione della Direttiva 2008/71/Cee relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

VISTA la Legge 23/12/1978 n° 833 e successive modificazioni.

VISTO il Testo Unico R.D. 24/07/1934 n°1265 delle Leggi Sanitarie approvato;

VISTO l'art. 54 del T.U. d 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di istituire, tra i provvedimenti di Polizia Veterinaria, anche una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia:

con i poteri conferiti dalla legge

ORDINA

È dichiarata Zona di sorveglianza da Malattia Vescicolare dei suini il territorio del Comune di Nocera Superiore;

Entro i limiti della zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) identificazione a cura del Servizio Veterinario di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili;
- b) divieto di qualsiasi movimentazione di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da una azienda della zona di sorveglianza , qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o da un suo delegato;
- c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purchè:
 - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
 - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

-un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati al macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3 del Decreto 28 marzo 2007;

d) gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto di suini e il materiale che potrebbe essere contaminato, non possono uscire dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale;

e) tutti i possessori di suini a qualsiasi titolo devono dichiararne il possesso al Servizio Veterinario competente per il territorio;

f) i Medici Veterinari Liberi Professionisti che operano nei territori del Comune e chiunque rilevi qualsiasi elemento sospetto riferibile alla Malattia Vescicolare del suino, sono tenuti a denunciare l'evento alle Autorità Competenti, in base alla legislazione vigente;

le suddette misure sanitarie si applicano fino a quando non siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'articolo 14 del D.P.R.362/96 e successive modifiche e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai sensi dell'articolo 16 del D.Lvo 196/99.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari degli animali sensibili alla Malattia Vescicolare dei suini del Comune di Nocera Superiore, **viene notificata ope legis**:

- All'Assessorato alla Sanità della Regione Campania,**
- Al Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Veterinaria " Sanità Animale" del Distretto N 1- Nocera Superiore ASL SA;**
- Alla locale Stazione Carabinieri** ed alle Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio;
- Al locale Comando di Polizia Locale;**

per la vigilanza di competenza.

Nocera Superiore, 24 novembre 2014

IL SINDACO.

Dott. Giovanni Maria Cuofano.

